

REGOLAMENTO (CE) N. 737/2004 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 2004****che modifica i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 443/2004 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004.
- (2) Il Regno Unito ha presentato una richiesta di trasferimento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna tra i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005 per lo Zimbabwe, a causa di un errore amministrativo all'atto della codifica delle richieste di certificati d'importazione relativi a tale paese. Questo errore ha comportato l'effettivo rilascio di certificati relativi a 6 858,11 tonnellate in più rispetto ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per lo Zimbabwe per il periodo di consegna 2003/2004.

- (3) Dato che il trasferimento di 6 858,11 tonnellate dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per lo Zimbabwe per il periodo di consegna 2004/2005 al quantitativo corrispondente per il periodo di consegna 2003/2004 non comporta perturbazioni del regime di approvvigionamento menzionato all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, è opportuno modificare il quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna per lo Zimbabwe per il periodo di consegna 2003/2004.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'India, in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2003/2004 e per i rispettivi paesi esportatori, fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 443/2004, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 52.

ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004, espresso in equivalente di zucchero bianco (in tonnellate)

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India	Obblighi di consegna 2003/2004
Barbados	50 641,21
Belize	38 977,79
Congo	10 186,10
Costa d'Avorio	10 186,10
Figi	161 123,25
Giamaica	153 799,11
Guiana	10 000,00
India	118 695,13
Kenia	0,00
Madagascar	18 815,50
Malawi	20 564,84
Maurizio	484 278,72
Saint Kitts e Nevis	0,00
Suriname	8 804,51
Swaziland	0,00
Tanzania	111 298,16
Trinidad e Tobago	10 189,35
Uganda	42 054,47
Zambia	0,00
Zimbabwe	36 658,00
Totale	1 286 272,24